

T I T O L O I °

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

Art. 1 - Il 15 novembre 1974 nell'Assemblea di n° 80 soci del C.A.I. di Bergamo residenti nella media Valle Seriana si è costituita, con sede in Gazzaniga una libera associazione denominata:

"Club Alpino Italiano - Sottosezione di.GAZZANIGA "

con denominazione abbreviata

"CAI GAZZANIGA".

L'Associazione dall'anno 1975 , in collaborazione con la Sezione di Bergamo, svolge la sua attività principale nel territorio della media Valle Seriana ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Provincia di Bergamo; essa non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale e ha durata illimitata.

Rapporti

Art. 2 - L'Associazione è una Sottosezione della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli, e pertanto uniforma il proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI Sezione di Bergamo; inoltre opera in armonia con lo stesso.

SCOPI, FUNZIONI E SEDE SOCIALE

Scopi

Art. 3 - L'Associazione ha per scopo, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni aventi analoghe finalità, in special modo in

piena collaborazione ed armonia con la Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli, di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane ed in particolare di quelle del proprio territorio di competenza, e la difesa del loro ambiente naturale nonchè il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale di cui alle leggi sul volontariato.

Opera nel rispetto delle finalità istituzionali e coopera con la Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli, alla quale riconosce, pur nell'ambito della propria autonomia organizzativa e patrimoniale, funzioni di coordinamento.

Funzioni

Art. 4 - L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri Soci, si propone di:

- a) incoraggiare studi, ricerche storiche, esplorazioni in ogni campo, tanto scientifico che pratico, e pubblicare monografie alpinistiche e sciistiche, guide itinerarie, manuali, notiziari informativi;
- b) facilitare le ascensioni e le escursioni alpine realizzando e mantenendo in efficienza sentieri ed altre opere alpine anche in collaborazione con le Sezioni e Sottosezioni consorelle competenti;
- c) organizzare iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche,

sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) organizzare e gestire corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e) provvedere alla formazione di istruttori ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

f) promuovere attività culturali quali conferenze, dibattiti, proiezioni, mostre e ricerche storiche;

g) promuovere iniziative tese alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio naturale, culturale ed artistico della montagna;

h) organizzare, anche in eventuale collaborazione con le Sottosezioni consorelle, idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;

i) rendersi disponibile a collaborare, nei limiti della propria competenza ed organizzazione tecnica, ad iniziative di protezione

civile;

1) pubblicare eventuali periodici locali;collaborare con la Sezione per la pubblicazione dell'Annuario oltre ad eventuali opere ai fini sociali, culturali, filantropiche, di solidarietà e di valorizzazione a favore delle popolazioni montane sotto forma di volontariato.

.

Organizzazione e cariche sociali

Art. 5 - Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci,
- b) Il Consiglio Direttivo,
- c) Il Presidente,
- d) Il Revisore dei Conti.

Possono essere costituite Commissioni Tecniche.

Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito e Possono essere conferite a Soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonchè per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Identico principio

vale nel caso di attribuzione di un incarico.

T I T O L O II°

SOCI

Art. 6 - I Soci dell'Associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari (vitalizi o annuali), famigliari e giovani secondo quanto stabilito dallo Statuto del CAI, con disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei soci.

Contro la mancata ammissione, il richiedente, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego, può fare ricorso all'assemblea dei soci, che decide in via definitiva, nella prima seduta.

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale, corrente alla data della iscrizione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto anche per l'anno successivo. La quota di ammissione e la quota associativa annuale, sono fissate, anno per anno, dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli.

L'assemblea dei soci della Sottosezione determina annualmente, se il Consiglio Direttivo lo propone, un'eventuale quota associativa annuale aggiuntiva, comunque nel rispetto delle indicazioni della Sezione di Bergamo.

Diritti del socio

Art. 8 - I diritti del Socio sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, per il perseguimento degli scopi di solidarietà sociale così come indicati nell'art. 3.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Obblighi dei Soci

Art. 9 - Il Socio s'impegna, con l'ammissione, ad osservare lo Statuto della Sottosezione, nonché lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., incluso lo Statuto del CAI Sezione di Bergamo; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

All'atto dell'ammissione il Socio è tenuto a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Trasferimento e cessazione della qualità di socio

Art. 10 - La richiesta di trasferimento di un socio da una Sezione o Sottosezione all'altra deve essere comunicata immediatamente dalla Sezione o Sottosezione di provenienza alla Sezione o Sottosezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

La qualità di Socio cessa: per morte, per dimissioni, per morosità, per radiazione come disciplinata dal successivo articolo, o per scioglimento dell'Associazione.

Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sottosezione e saranno irrevocabili, con effetto immediato e con esclusione del diritto alla restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Regole di comportamento e sanzioni disciplinari

Art. 11 - Il socio deve comportarsi secondo i principi informativi dell'Associazione e secondo le regole della corretta ed educata convivenza.

In caso di violazione delle regole sopra indicate il socio può essere ammonito o sospeso dal Consiglio Direttivo per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, anche radiato.

Contro i provvedimenti disciplinari l'associato può ricorrere a norma del Regolamento Generale del CAI.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Costituzione e validità

Art. 12 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Associazione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ordinaria annuale tutti i Soci della Sottosezione in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea. I minori di età non hanno diritto di voto. All'Assemblea Annuale Ordinaria convocata per l'approvazione dell'attività dell'anno trascorso possono partecipare anche i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno precedente senza diritto di partecipare alle elezioni delle cariche sociali. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta; ciascun delegato non potrà rappresentare più di un solo Socio. I componenti del consiglio direttivo non possono rappresentare altri soci per delega.

In prima convocazione le Assemblee sono valide se vi è la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, salvo diversa disposizione del presente Statuto.

Convocazione

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea, in via ordinaria per l'approvazione dei rendiconti, delle relazioni e per dar corso all'elezione delle cariche sociali, almeno una volta all'anno entro il termine del 31 marzo, nonchè tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. L'assemblea è altresì convocata, in caso di inadempienza del Consiglio Direttivo, su iniziativa del Revisore dei Conti. L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale ordinaria deve essere esposto nella Sede Sociale almeno 15 giorni prima e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione e spedito per posta o via mail ai soci.

I soci della Sottosezione possono partecipare all'assemblea della Sezione e votare sia per l'ordine del giorno che per il consiglio della Sezione.

Compiti dell'Assemblea dei Soci

Art. 14 - L'Assemblea dei Soci:

a) approva la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;

b) approva i rendiconti annuali;

c) delibera su ogni altra questione che venga proposta dal Consiglio Direttivo.

Non può partecipare alle delibere chi nelle stesse ha un interesse economico;

d) delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;

e) delibera lo scioglimento dell'Associazione e le eventuali modifiche del presente Statuto;

f) determina annualmente per le diverse categorie di soci, su proposta del Consiglio Direttivo, eventuale quota associativa annuale per eventi straordinari da porre a carico dei Soci, con vincolo di destinazione per finalità istituzionali; rispetto alla quota stabilita dall'Assemblea della Sezione di Bergamo, a valere per l'anno successivo.

Art. 15 - L'Assemblea nomina il proprio Presidente e il Segretario. Il segretario cura la redazione del verbale della seduta.

Art. 16 - Le delibere delle Assemblee ordinarie sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Per l'alienazione e la costituzione di diritti reali sugli immobili, le delibere dovranno ottenere la maggioranza dei due terzi dei voti dei Soci presenti di persona o per delega.

Le delibere delle Assemblee straordinarie sono prese con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti mentre lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato da almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Le delibere relative alla alienazione d'immobili e/o costituzione di diritti reali e le modifiche del presente Statuto, acquistano efficacia solo dopo la ratifica della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli e del Comitato centrale di indirizzo e controllo del C.A.I. a norma dello Statuto Nazionale.

Art. 17 - Durante l'Assemblea annuale ordinaria coincidente con la scadenza triennale del Consiglio Direttivo avranno inizio le votazioni per l'elezione dei Consiglieri e del Revisore dei Conti. Il voto sarà espresso liberamente mediante votazione con scheda segreta. E' escluso il voto per acclamazione. Potranno votare ed essere votati esclusivamente i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità d'iscrizione al Club Alpino Italiano. Le schede per essere valide dovranno pervenire alla Sede Sociale entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo e comunque dopo la data dell'Assemblea. L'assemblea nomina la commissione elettorale, formata da un presidente e da due scrutatori scelti fra i soci non ricoprenti cariche sociali. I

risultati delle votazioni dovranno essere esposti nella sede Sociale e comunicati per conoscenza alla Sezione entro trenta giorni della data dello spoglio.

Non possono ricoprire cariche sociali i dipendenti dell'Associazione e coloro che hanno rapporti economici continuativi con l'Associazione stessa.

T I T O L O IV°

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è formato da un numero dispari non inferiore a 7 e non superiore a 15 componenti eletti dai Soci con le modalità fissate nel precedente art. 17; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed è rieleggibile.

Il Consiglio elegge, tra i sui componenti: 2 vice Presidenti, il Tesoriere ed il Segretario.

In caso di dimissioni di un Consigliere, per qualunque causa, il Consiglio Direttivo procederà cooptando il sostituto, identificato nel primo dei soci risultante dalla lista dei non eletti. Il Consigliere così nominato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.

In caso di dimissioni o di recesso della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, l'intero organo è dimissionario ed i suoi componenti rimasti in carica o, in difetto, il Revisore dei conti, ha l'obbligo di convocare entro 30 giorni dal verificarsi di tale eventualità l'Assemblea dei soci per procedere alle nuove nomine.

Compiti del consiglio direttivo

Art. 19 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto e comunque nel rispetto delle direttive impartite dalla Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli e del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del C.A.I.

Sono compiti specifici del Consiglio Direttivo:

- a) stabilire il programma di attività dell'Associazione e dare corso alla sua attuazione;
- b) convocare l'Assemblea dei Soci fissando i termini per le votazioni delle cariche sociali;
- c) redigere il rendiconto annuale, il bilancio preventivo e formulare la relazione morale;
- d) proporre all'Assemblea l'eventuale quota associativa aggiuntiva nonché la regolarità dei versamenti delle quote associative.
- e) deliberare eventuali variazioni al bilancio preventivo;

- f) gestire le attività patrimoniali e finanziarie dell'Associazione;
- g) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione;
- h) ratificare i provvedimenti adottati in caso di necessità e urgenza, dal Comitato di Presidenza, se nominato o dal Presidente;
- i) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
- l) assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- m) conferire incarichi professionali;
- n) istituire o sciogliere Commissioni tecniche, Gruppi od incaricare Soci per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- o) concedere il Patrocinio o la partecipazione dell'Associazione ad attività promossa da Enti od Associazioni esterne.

Convocazioni

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso la sede sociale o in altra sede opportuna, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 21 - Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate viene redatto verbale a cura del Segretario od eventualmente da un verbalizzatore

anche non Consigliere.

Art. 22 - Il Consigliere che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non sia intervenuto alle riunioni decade dalla carica. Al Consigliere cessato dalla carica per qualsiasi motivo nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti nella Assemblea immediatamente precedente, il quale rimane in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio in carica.

T I T O L O V°

PRESIDENZA

Presidente e Comitato di Presidenza

Art. 23 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza. Il Presidente firma con il Tesoriere i bilanci ed i diversi titoli di pagamento; dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo coadiuvato dal Segretario e dai componenti il Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza è facoltativo ed è istituito e sciolto con libera decisione del Presidente; è composto dal Presidente dai Vice Presidenti dal Tesoriere e dal Segretario. Il Comitato di Presidenza può essere convocato dal Presidente per predisporre l'ordine del

giorno da porre all'attenzione del Consiglio Direttivo nonchè per deliberare su questioni urgenti. Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti il Comitato di Presidenza; delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità , prevale il voto del Presidente. Le decisioni d'urgenza prese dal Presidente o dal Comitato di Presidenza, devono essere sottoposte, per la ratifica , al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva.

Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Art. 24 - I Vice Presidenti assistono il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituiscono in caso di suo impedimento; inoltre attuano gli incarichi a lui conferiti.

Il Segretario redige o verifica i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e sovrintende alla segreteria dell'associazione.

Il Tesoriere ha la responsabilità dei fondi della associazione, ne cura l'amministrazione e sovrintende ai servizi contabili ed amministrativi dell'Associazione.

T I T O L O VI°

REVISORE DEI CONTI

Nomina e compiti

Art. 25 - Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea; deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, se la legge lo prevede

espressamente, dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Il Revisore esercita il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Soci con propria relazione scritta; assiste alle riunioni del Consiglio, con facoltà di fare inserire a verbale le proprie osservazioni, ma non ha diritto di voto.

T I T O L O VII°

PATRIMONIO-ENTRATE-ESERCIZIO SOCIALE-SCIoglimento

Patrimonio sociale

Art. 26 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva formati con eccedenze di bilancio;
- c) qualsiasi altro bene oggetto di donazione, elargizione, lascito, eredità a favore della Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

E' vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di beni patrimoniali in genere.

Il patrimonio sociale potrà essere accresciuto con donazioni, lasciti e contributi che perverranno con tale specifica destinazione, nonché da ogni altra entrata che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare a tale fine.

Le rendite del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo

incremento, comprese le quote associative, i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Entrate sociali

Art. 27 - Le entrate dell'Associazione sono determinate da:

- a) quanto di spettanza della Sottosezione della quota annuale fissata dall'Assemblea del C.A.I. Bergamo;
- b) le quote associative annuali straordinarie eventuali
- c) i proventi derivanti dall'attività dell'Associazione;
- d) le sovvenzioni di Enti pubblici e privati e persone fisiche.

Esercizio sociale

Art. 28 - L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Sevizio di tesoreria

Art. 29 - I valori mobiliari dell'Associazione sono depositati presso 1 o più Istituti di Credito. Ogni operazione deve essere eseguita con firme congiunte del presidente e del tesoriere o di uno di questi ed il Vicepresidente all'uopo autorizzato dal Direttivo.

Scioglimento

Art. 30 - In caso di scioglimento dell'associazione, i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

La liquidazione sarà effettuata sotto il controllo e con la

supervisione del C.A.I. Sezione di Bergamo. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, saranno devolute alla Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli.

T I T O L O VIII°

ORDINAMENTO DI ALCUNE STRUTTURE

Commissioni Tecniche e Gruppi di soci

Art. 31 - Le Commissioni tecniche vengono istituite o sciolte secondo quanto previsto dagli art. 19 lettera n. I componenti delle commissioni tecniche sono scelti fra i soci per loro competenze specifiche e capacità in cui devono operare. Il Direttivo può nominare un proprio Consigliere, quale componente di diritto, per ciascuna commissione.

Art. 32 - Le Commissioni hanno Funzioni consuntive. Assumono funzioni deliberative ed organizzative nello svolgimento di programmi di propria specifica competenza, preventivamente approvati dal direttivo.

Art. 33 - Possono costituirsi nell'ambito dell'Associazione

T I T O L O IX°

DISPOSIZIONI GENERALI

Tentativo di conciliazione in caso di controversie

Art. 34 - Le controversie che dovessero sorgere fra i Soci o fra i Soci ed organi della Associazione e relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno essere deferite all'Autorità Giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione, richiesto al Presidente della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli.

Libri contabili

Art. 35 - Tutti i libri e registri istituiti per la gestione dell'attività sociale, ad eccezione di quelli per i quali norme specifiche prevedano la vidimazione, prima di essere posti in uso, devono essere preventivamente timbrati con l'eventuale emblema della Sottosezione e certificati nelle loro consistenza numerica dal Presidente.

Riferimento statuto CAI Sezione di Bergamo

Art. 36 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano lo Statuto ed i Regolamenti della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli, nonché le norme di legge, in particolare le disposizioni del codice civile in materia di associazioni private.

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente statuto e quelle dello statuto e dei regolamenti del C.A.I. Sezione di Bergamo, prevarranno queste ultime.

La sottosezione del C.A.I. di GAZZANIGA provvederà ad adeguare il proprio statuto alle modifiche dell'ordinamento della struttura della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli.